

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "CAMPANIA SICURA "

Art.1 Finalità e titolarità del Marchio

1. La Regione Campania con Delibera di Giunta n° 392 del 09/09/2014 ha approvato, ad uso esclusivo della stessa Regione, il logotipo "Campania Sicura" ed ha dato autorizzazione alla Società in house Sviluppo Campania S.p.A. all'utilizzo del logotipo approvato limitatamente alla realizzazione del progetto denominato "Terra dei Fuochi" approvato con il Decreto Dirigenziale della DG "Sviluppo Economico" n. 437 del 20/06/2014.

2. La Sviluppo Campania ha provveduto in data 12/09/2014 alla registrazione del marchio collettivo "Campania Sicura", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

3. Il Marchio deve intendersi come marchio di qualità e di garanzia e si prefigge di migliorare l'immagine della Campania nel contesto nazionale, europeo ed internazionale, facendo leva sui prodotti di qualità e sulle eccellenze certificate di tutta la filiera produttiva mediante la promozione e la diffusione dello slogan "Campania Sicura" attraverso società/associazioni sportive che vantano maggiore notorietà ed ampia diffusione, considerati quali forti attrattori di media e quindi in grado di assicurare continuità alla promozione e valorizzazione dei prodotti dell'agroalimentare.

Art. 2 Denominazione e logo

Il Marchio è figurativo e consiste nel logotipo composto da due parole graficate su due righe differenti: "Campania" - prima riga e di colore rosso e "Sicura", seconda riga e di colore blu. La lettera "C" maiuscola di "Sicura" rappresenta anche la maiuscola di "Campania". Le due parole sono figurativamente incorniciate da un "baffo" vettoriale di colore rosso, che rappresenta la stilizzazione del golfo di Napoli. Completa il logo un disegno che stilizza il sole, di colore blu posto immediatamente sopra il baffo vettoriale, all'altezza del Vesuvio stilizzato.

Dal punto di vista cromatico, il logo utilizza i seguenti codici colori, tracce e sfumature; nella fattispecie le due cromature principali sono ispirate ai colori istituzionali della Regione Campania:

Colore 1: rosso (codice esadecimale #d81b2f);

Colore 2: blu (codice esadecimale #1a519b);

Sfumatura: opacità nero 20%, stile lineare, angolo 90°;

Traccia: opacità bianco 100%, dimensione 4px.

Art. 3 Uso del marchio

Il marchio collettivo di qualità con indicazione di origine "Campania Sicura " può essere concesso in uso a tutti i produttori con sede operativa in Campania per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela e rispondono a determinati requisiti qualitativi, di sanità/salubrità. I prodotti e i servizi sono quelli rientranti nella classe 5, classe 29, classe 30, classe 31, classe 32, classe 43 e 44 secondo la Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza) consultabile presso l'U.I.B.M. e le Camere di Commercio.

La Sviluppo Campania concede agli operatori l'uso del marchio con provvedimento dell'Amministratore Delegato dopo le verifiche eseguite.

Il provvedimento deve contenere i dati anagrafici dell'impresa utilizzatrice, il codice QRCode rilasciato dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, la data di rilascio, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore al quale è stato concesso l'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del marchio tenuto dalla Sviluppo Campania.

Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dalla Sviluppo Campania con provvedimento dell'Amministratore Delegato.

Art.4 Richiesta, concessione e requisiti per l'uso del Marchio

La concessione del marchio verrà data dalla Regione Campania mediante autorizzazione da rilasciarsi anche per il tramite della società Sviluppo Campania spa, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, e sono inseriti nel sistema di controllo istituito per Campania Sicura con l'attribuzione di un QRCode rilasciato dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. IL QRCode garantisce la tracciabilità del prodotto in questione, gli esami effettuati rispetto a quell'elemento ed una serie di informazioni che servono a dare sicurezza rispetto all'acquisto.

I prodotti ed i servizi per i quali può essere concesso l'uso del marchio sono come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento.

Possono ottenere l'uso del marchio gli operatori che presentino alla Sviluppo Campania apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella domanda deve essere dichiarato:

- che l'impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio ovvero che svolge attività d'impresa ai sensi della normativa vigente;
- che l'impresa svolge attività di produzione, manipolazione, trasformazione o lavorazione del prodotto;

- sono inseriti nel sistema di controllo istituito per Campania Sicura con l'attribuzione di un QRCode rilasciato dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno;

-che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo.

La Sviluppo Campania verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in un Rapporto di controllo che deve essere inoltrato dalla Sviluppo Campania alla Regione.

Art. 5 Diritti e doveri dell'utilizzatore

L'operatore che ha ottenuto l'uso del marchio assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel regolamento;
- b) assoggettarsi alle verifiche da parte della Regione anche tramite Sviluppo Campania, fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto o servizio per il quale è stato rilasciato l'uso del marchio;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;
- m) non immettere in commercio prodotti o servizi non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;
- n) non produrre manualmente il marchio.

Art.6 Controlli

La Regione Campania direttamente ovvero per il tramite di Sviluppo Campania spa effettua, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento.

Art.7 Sanzioni

La Regione Campania direttamente ovvero per il tramite di Sviluppo Campania spa può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. *diffida*: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. *censura*: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- c. *revoca*: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

Art.8 Controversie

1. La Regione Campania nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- a. per causa di nullità del Marchio;
- b. per cause di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

2. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Napoli.

9. Responsabilità civile

L'iscrizione negli elenchi dei prodotti/servizi che hanno ottenuto la concessione dell'uso del marchio non assolve l'operatore dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare si specifica che nessuna responsabilità può derivare alla Sviluppo Campania per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Impresa a terzi in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi.

Art. 10 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.

La Sviluppo Campania e la Regione sono vincolati al segreto professionale.